

N. ____/____ REG.PROV.CAU.
N. 12305/2018 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 12305 del 2018, proposto da

Veronica Abate, Maria Laura Alessandrelli, Angelo Barbagallo, Gabriella Bella, Raffaele Ciota, Agata Crimi, Carmine Della Corte, Angelo Diprossimo, Mariagrazia Di Poto, Rita Enza Salvatrice Franco, Monica Italiano, Antonino Iudici, Davide Iudici, Stefano Iudici, Vincenzo Giuca, Paola Grasso, Emanuele Libra, Giacomo Maio, Alessandro Rocco Marra, Nourdine Massaro, Alessandro Marsala, Sebastiano Maucieri, Claudio Micieli, Pietro Minniti, Domenico Monterosso, Antonio Morra, Antonella Morrone, Carmelo Nicita, Rosalba Nicita, Paolo Novelli, Giuseppe Parrilli, Isaac Pederzoli, Marco Picone, Andrea Platania, Lucio Antonio Pazienza, Rosangela Pazienza, Daniele Maria Rinaldi, Davide Bartolo Scardino, David Tacchini, Filippo Daniele Tortomasi, Luigi Vetrone, Antonino Vitale, Filippa Margherita Vitale, rappresentati e difesi dall'avvocato Giuseppe Versace, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Giovanni Vottari in Roma, via Andrea Bafile,2;

contro

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca non costituito in giudizio;

nei confronti

Giuseppe Lo Regio non costituito in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

- MIUR.AOODPIT.REGISTRO DECRETI DIPARTIMENTALI 0001069311-07-2018 di Attuazione delle disposizioni di cui al D.M. n. 326/2015 avente ad oggetto: “l’inserimento in II fascia delle graduatorie di circolo e di istituto dei docenti che hanno conseguito il titolo di abilitazione oltre il previsto termine di aggiornamento triennale delle graduatorie ed entro il 1 agosto 2018, nella parte in cui non ha previsto l’inserimento nella II^ Fascia delle Graduatorie di Circolo e d'Istituto dei docenti abilitati in quanto muniti di titolo idoneo a ricoprire posti di Insegnamento Tecnico-Pratico negli istituti di istruzione secondaria, nonché del MIUR.AOODGPER.REGISTRO UFFICIALE (U). 0032043. 11-07-2018 nella parte in cui ha consentito la scelta delle Istituzioni Scolastiche del c.d. “Modello B” solo tramite la modalità web della piattaforma telematica ministeriale “Istanze online”, non accessibile ai suddetti docenti per la comunicazione delle scuole prescelte ai fini del perfezionamento dell'iscrizione nella II Fascia delle Graduatorie di Circolo e d'Istituto e, quindi, della spettante collocazione in essa;

Nonché per l'annullamento

di tutti gli atti e i provvedimenti presupposti, connessi e/o collegati, antecedenti e conseguenti anche se ignoti, che impediscono ai ricorrenti l'inserimento nella II^ Fascia delle Graduatorie di circolo e d'Istituto, del personale docente, per il triennio 2017/2020.

Nonché' per la condanna

del M.I.U.R., a titolo di risarcimento in forma specifica, a disporre l'inserimento dei ricorrenti nella II^ Fascia delle Graduatorie di Circolo e d'Istituto della Provincia di appartenenza e della classe di concorso d'interesse con effetti “definitivi” e, in

subordine, per la condanna del M.I.U.R. al risarcimento dei danni per equivalente.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 dicembre 2018 la dott.ssa Claudia Lattanzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato:

- che il gravame non appare sostenuto da sufficiente *fumus* di fondatezza in considerazione della tassatività del requisito dell'abilitazione all'insegnamento ovvero del diploma di specializzazione nelle attività di sostegno.

-che, quanto al diploma di ITP, che il Consiglio di Stato, Sez. VI, 23.7.2018 n. 4503 ha sancito che il diploma di ITP non ha valore abilitante e non costituisce pertanto titolo per l'iscrizione nelle graduatorie ad esaurimento né nella seconda fascia delle graduatorie di istituto.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), respinge la richiesta misura cautelare.

Compensa le spese della presente fase cautelare

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 dicembre 2018 con l'intervento dei magistrati:

Riccardo Savoia, Presidente

Claudia Lattanzi, Consigliere, Estensore

Raffaele Tuccillo, Primo Referendario

L'ESTENSORE
Claudia Lattanzi

IL PRESIDENTE
Riccardo Savoia

IL SEGRETARIO

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

Il sottoscritto Avv. Giuseppe Versace del Foro di Bologna (C.F.: VRSGPP70A02A065C), difensore di ABATE VERONICA (C.F.: BTAVNC87E43L042A), come nominativamente indicati nel presente ricorso – ATTESTA - ai sensi del combinato disposto degli artt. 16 decies e 16 undecies comma 2 del DL 179/12, che la presente copia è conforme all'originale che è stata notificata ai sopra citate controparti.

Bologna, 05.03.2019

Avv. Giuseppe Versace